

“L’allontanamento del minore e l’accoglienza”

Sara Lorini

La tematica oggetto di questo corso è estremamente delicata e complessa da trattare, ed investe in modo differente i diversi soggetti coinvolti: Servizi sociali, Servizi socio-sanitari, operatori scolastici, comunità educative, famiglie affidatarie, magistratura.

Il mio intervento attiene alla personale esperienza di assistente sociale maturata presso il servizio di Tutela Minori del Comune di Abbiategrasso.

L’allontanamento del minore quale misura di protezione giuridica e sociale

L’allontanamento dalla famiglia d’origine rappresenta una tra le misure di protezione dei minori disposta dall’Autorità Giudiziaria in situazioni di estrema gravità e ad elevato rischio psico-fisico per i bambini e gli adolescenti.

Tale intervento dovrebbe rappresentare una misura residuale, da attuarsi solo ove i plurimi interventi di prevenzione, sostegno e cura attuabili dai Servizi sociali degli Enti locali nei confronti di nuclei familiari a “rischio”, non siano stati sufficienti a rimuovere le cause che impediscono l’esercizio adeguato delle funzioni educative e di cura da parte dei genitori nei confronti dei loro figli.

A tal proposito è pertinente ricordare che i Servizi sociali afferenti agli Enti locali, in ottemperanza all’art. 1 co. 3 della L. 149 del 28 marzo 2001 (mod. della L. 184/1983) “*Diritto del minore ad una famiglia*”, hanno l’obbligo di sostenere, con idonei interventi di supporto, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia d’origine. Si tratta quindi di interventi che devono essere attuati dagli operatori a prescindere da un preciso mandato in tal senso da parte dell’Autorità Giudiziaria minorile o ordinaria (tale intervento è previsto in caso di separazioni di coppie coniugate o ‘di fatto’ in ottemperanza alla L. 56 del 8 febbraio 2006 “*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*”, e per gli aspetti di competenza previsti dalla L. 219 del 10 dicembre 2012 “*Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*”).

Gli operatori dei medesimi Servizi, in base all’obbligo di denuncia, disposto dall’art 331 c.p.p., hanno il dovere di segnalare al Pubblico Ministero (P.M.) presso la Procura ordinaria i casi ove si prefigurino possibili reati di violenza sui minori (artt. 572 e 609 bis e seguenti c.p.), e, in base all’obbligo di vigilanza sulle realtà sociali (come disposto da numerose normative quali ex dpr 616/77, legge 328/2000, legge 216/91 art.1 co. 2, L. 149/2001 art. 9), il dovere di segnalare al P.M., presso la Procura per i minorenni, le situazioni a rischio che esigono un intervento di protezione a tutela del minore, operando sulla potestà genitoriale.

Il P.M. minorile potrà in tali casi addire il Tribunale per i Minorenni (T.M.) per l’eventuale emissione di provvedimenti di limitazione/sospensione/decadenza della potestà genitoriale (artt. 330, 333, 334 c.c.) a norma dell’art. 336 c.c.. Il Servizio sociale dell’Ente locale può essere investito dal Tribunale del ruolo di “affidatario” del minore, quando quest’ultimo si trovi nella condizione prevista dall’art. 333 del c.c. (richiamato l’art. 25 del Regio decreto legislativo n. 1404 del 1934), ovvero “*quando la condotta di uno e di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’art.330, ma appare comunque pregiudizievole per il figlio, Il Giudice secondo le circostanze può adottare provvedimenti convenienti...*”.

Il Servizio sociale, se nominato affidatario, diventa garante dell'esecuzione delle prescrizioni di assistenza, sostegno e controllo disposte dal Tribunale a favore del minore e della sua famiglia d'origine.

Sudette prescrizioni possono anche prevedere, nelle situazioni più gravi, l'allontanamento temporaneo del minore dalla famiglia d'origine ed il suo collocamento in *idoneo contesto d'accoglienza*. Infatti, l'art. 333 del c.c. prosegue stabilendo che il Giudice "... può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare".

Tale misura può essere prescritta a seguito di approfondimenti e valutazioni esperite dagli operatori sulle condizioni sociali del nucleo familiare allargato del minore, sulle capacità educative ed accuditive degli esercenti la potestà e di altri parenti significativi, sulle condizioni psico – evolutive del minore e sulla natura delle sue relazioni parentali (indagine psico-sociale/psico-diagnostica); oppure, in caso di situazioni complesse e/o gravi e/o di reale pregiudizio per lo sviluppo psico-fisico del minore, quale misura preventiva di protezione e sostegno a suo favore, demandando ulteriori approfondimenti e valutazioni ai Servizi solo quando il minore sarà stato posto in protezione.

Da un punto di vista metodologico e' possibile inquadrare in primo luogo la multiformità dell'allontanamento in ragione dei **destinatari e dei possibili provvedimenti giuridici/amministrativi** che lo dispongono:

- Bambini o adolescenti soli, in condizione di grave incuria e trascuratezza psico-fisica e/o maltrattamento e/o abuso sessuale, sottoposti a provvedimenti civili emessi dalla magistratura minorile a seguito di limitazione della potestà genitoriale;
- Adolescenti con condotte a rischio e/o devianti, sottoposti a provvedimenti amministrativi disposti dagli artt. 25 ss. del R.D.L. n. 1404 del 20/7/1934, prorogabili sino al ventesimo anno d'età, che realizzano di fatto una limitazione della potestà genitoriale tramite l'affido ai Servizi sociali, ma non consentono ai genitori di intervenire nel procedimento;
- Minori o adolescenti sottoposti a provvedimento amministrativo a norma dell' art. 403 c.c. disposto dalla Pubblica Autorità (Servizi sociali, Istituzioni sanitarie e scolastiche, Forze dell'Ordine). Tale provvedimento, applicabile solo ove si ravvisi una situazione di grave ed immediato pericolo per l'integrità psico-fisica del minore, deve essere attuato a mezzo di "organi di protezione dell'infanzia" e segnalato tempestivamente al P.M. per i minorenni per la decisione di convalida del T.M..

Si segnalano inoltre, solo quale oggetto trasversale della nostra trattazione:

- Bambini o adolescenti accompagnati da un familiare (di solito la madre) garante di una continuità affettivo – relazionale, sottoposti a provvedimenti emessi dalla magistratura minorile per situazioni di inadeguatezza genitoriale e/o conflittualità della coppia genitoriale e/o violenze dirette o indirette subite dal minore e/o dall'accompagnante (rimando in questo caso all'approfondimento delle recenti modifiche normative in materia, apportate dalla legge sulla *violenza di genere* L. 119/2013, attuazione del Decreto Legge n. 93 del 14 agosto 2013, e alle misure di protezione previste dalla L. 154/2001 del 28/4/2001 "*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*");
- Bambini o adolescenti sottoposti a procedura di adottabilità a norma dell'art. 10 co. 1 e 3 della legge 149/2001, i cui genitori siano stati sospesi dall'esercizio della potestà genitoriale in attesa di accertamenti sulla condizione di abbandono dei loro figli.

Le tipologie sopra citate possono essere funzionali a **diverse esigenze di protezione**¹:

- l'allontanamento si configura come *cautelativo*, quando l'intervento è finalizzato ad evitare l'aggravarsi di un pregiudizio per il minore;
- l'allontanamento si configura come *d'urgenza*, quando l'intervento ha l'obiettivo di interrompere una situazione di dannosità e pericolo;
- l'allontanamento si configura come *terapeutico*, quando l'intervento interviene nel percorso di valutazione e cura dei figli e dei genitori, sollevando entrambi da una relazione compromessa, dannosa o rischiosa, e tentando nella separazione di recuperare.

L'allontanamento si configura da ultimo come *riparativo /compensativo*, quando l'azione mira a garantire l'accoglienza e la cura del minore da parte di una risorsa familiare sostitutiva della famiglia d'origine per un periodo medio - lungo, a fronte di una prognosi di recuperabilità parzialmente negativa ma dove non sia opportuno recidere il legame affettivo e di filiazione.

L'allontanamento, quale intervento di protezione, può essere necessario in **diverse fasi del processo d'aiuto**² attuato dal Servizio sociale a favore del minore e della sua famiglia d'origine:

- nella fase di *rilevazione*, per rispondere al bisogno di tutelare il bambino in condizione di pregiudizio, ove le risorse familiari, seppur anche presenti, non siano sufficienti, e il tempo necessario per implementarle con altro è inadeguato alle esigenze di protezione del minore. Sono di questo tipo gli allontanamenti d'urgenza e cautelativi;
- nella fase di *valutazione* del bambino e dei genitori, ove può maturare la necessità di un collocamento fuori dalla famiglia del minore per favorire il percorso diagnostico. Questo o perché il bambino riceve pressioni e influenze che possono ostacolare il processo di valutazione e cura, e aumentare il suo malessere; oppure perché i genitori, all'interno del percorso di recuperabilità³, esprimono e riconoscono loro fragilità e limiti che rendono necessaria una separazione dal figlio, definita all'interno del percorso come opportunità. Sono di questo tipo gli allontanamenti terapeutici.

Da ultimo *all'esito delle valutazioni*, ove la prognosi di recuperabilità della famiglia d'origine risulti parzialmente negativa e si determini la necessità di una risorsa sostitutiva d'accoglienza per il minore per un periodo medio – lungo. Sono di questo tipo gli allontanamenti riparativi – compensativi.

L'allontanamento del minore e la definizione del progetto a sua tutela

L'allontanamento può assumere un valore costruttivo solo se pensato come una tappa di un più **ampio disegno progettuale**, volto alla ricostruzione del nucleo familiare d'appartenenza, se in grado di ridefinire le disfunzionali dinamiche familiari del passato⁴. Occorre evitare il più possibile

¹ Cirillo S., Cipolloni M.V. (1994) "L'assistente sociale ruba i bambini?". Raffaello Cortina, Milano

² Giordano M. (2011) "Il significato dell'allontanamento nel processo di protezione del minore e della "cura sociale" della famiglia d'origine". In Marco Giordano, Mariano Iavarone, Carolina Rossi (a cura di) "A Babele non si parla di affido. Costruzione e gestione dei progetti individualizzati di affidi familiari di minori". Franco Angeli, Milano

³ Cirillo S. (2005) "Le fasi finali del processo di intervento: prognosi e trattamento. Misure di protezione intermedie". In "Cattivi Genitori". Raffaello Cortina, Milano

⁴ Ghezzi D. (1996) "Il bambino compromesso e la sua famiglia in difficoltà" in Ghezzi. D, Valdilonga F. (a cura di) "La tutela del minore. Protezione dei bambini e funzione genitoriale". Raffaello Cortina, Milano

di dare corso ad un allontanamento del minore senza parallelamente definire il “progetto” più ampio a sua tutela, ove siano previste azioni, tempi e modalità operative, finalizzate al rientro del minore nella sua famiglia d’origine e/o al mantenimento del legame.

Il mandato del Tribunale al Servizio è di solito esplicito in tal senso, poiché, nella maggior parte dei casi, non solo prescrive in modo chiaro le misure di valutazione e sostegno sul minore e sui genitori, ma chiede ai Servizi sociali di riferire sull’esito degli interventi attuati, indicando “proposte progettuali”.

Ove non ci si orientasse da subito ad operare in un’ottica progettuale, il rischio è quello di attuare interventi dispersivi, scollegati, parcellizzati e inefficaci per la reale tutela del minore. Tale rischio non può e non deve essere sostenuto né dal minore, né dalla sua famiglia d’origine, a fronte della loro condizione di vulnerabilità e dipendenza dall’operato delle Istituzioni. Tanto meno tale rischio può essere sostenuto dagli operatori che devono rispondere del loro operato tecnico - professionale sia nei confronti del Tribunale, sia nei confronti degli amministratori comunali, ai quali, per altro, devono motivare le ragioni degli interventi in essere (in particolare quelli che prevedono il collocamento in comunità di minori, a fronte della pesante incidenza economica che questi generano sui bilanci comunali).

La **titolarità del progetto** spetta al Servizio sociale dell’Ente locale, il quale tenuto conto le prescrizioni del Tribunale per i Minorenni, previo confronto sinergico con gli altri eventuali servizi coinvolti sul caso, dovrebbe definire da subito almeno alcuni elementi cardine. In particolare: il contesto d’accoglienza del minore, la durata di ipotetica del collocamento (correlata all’entità e alla qualità degli interventi di valutazione prescritti), la regolamentazione dei rapporti con la famiglia d’origine per il mantenimento del legame.

Le fasi preliminari all’intervento di allontanamento

Particolare cura va posta alla fase preliminare dell’intervento di allontanamento, ove risulta necessario:

- definire i tempi del distacco;
- individuare il contesto d’accoglienza;
- definire la durata dell’accoglienza e le azioni di supporto al minore e ai genitori di recupero alle funzioni genitoriali;
- definire la regolamentazione degli incontri minore – genitori (altri famigliari significativi);
- preparare il minore e i genitori all’allontanamento, condividere il progetto;
- definire le modalità dell’allontanamento.

Definizione dei tempi del distacco

Valutare il momento in cui attuare il distacco del minore dalla famiglia, una volta ricevuto il Decreto da parte del Tribunale per i Minorenni, è una responsabilità in capo agli operatori che lo seguono ed è una decisione delicata. Esiste infatti un duplice rischio: che l’operatore ravvisi un’urgenza indotta dalla propria emotività e dalla propria ansia, oppure che l’operatore resti intrappolato nelle dinamiche familiari e tenda, ingiustificatamente, a rinviare l’intervento di

protezione del minore, per un'eccessiva alleanza con le figure genitoriali⁵. La valutazione congiunta dei diversi operatori coinvolti sul caso (Servizi sociali e specialistici che seguono il minore e i genitori, se necessario la scuola, altri servizi di sostegno) ed il contributo interdisciplinare delle conoscenze, può essere un valido rimedio per evitare tali errori.

La condivisione ha anche la valenza di consentire ai diversi operatori coinvolti di lavorare in modo sinergico, onde evitare il rischio di autoreferenzialità, con gravi ripercussioni sul progetto di tutela in tutte le sue fasi (quindi anche successive al momento di allontanamento).

Individuare il contesto d'accoglienza del minore

Altro aspetto fondamentale è definire la sistemazione del minore. Ove il Tribunale non disponga per una forma di accoglienza specifica, spetta al Servizio individuare il *più idoneo collocamento* per il minore.

La scelta può deporre per tre tipi di risorse: una famiglia dello stesso nucleo, una famiglia esterna, una casa famiglia o una comunità.

Nell'operare la scelta dovremmo innanzitutto tenere in considerazione l'indicazione normativa presente nella già citata L. 149/2001 ove, all'art.2, vengono date indicazioni specifiche:

Co. 1 Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art.1, è affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno".

Co. 2 "Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1. è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori in età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare".

Il legislatore individua l'affido familiare come la formula più indicata per l'accoglienza del minore. Pur trattandosi di un'affermazione condivisibile, non è detto possa essere lo strumento più adatto in ogni occasione. Spetta agli operatori che seguono il caso il compito di individuare il miglior contesto d'accoglienza per il minore, partendo dall'analisi specifica dei bisogni di quel bambino/adolescente, e dal progetto di recupero e sostegno della sua famiglia d'origine.

L'operatore per decidere deve innanzitutto ricordare che la condizione di vita del minore allontanato deve risultare comunque *migliore* rispetto a quella che lo stesso sperimentava nella sua famiglia d'origine. Partendo dall'assunto che non esiste una *regola* per prendere la decisione, è fondamentale valutare la qualità del contesto e la capacità degli interlocutori di rispondere alle deprivazioni specifiche del minore, ma anche che il tipo di collocamento individuato non ostacoli il possibile recupero della famiglia d'origine e/o il mantenimento del legame.

Dal punto di vista della risposta del bambino/adolescente è possibile fare le seguenti considerazioni.

⁵ Castellani C. (2004) "Gli interventi di protezione del tribunale per i minorenni nei confronti delle famiglie che maltrattano". In Claudio Foti (a cura di) , "L'abuso all'infanzia. Linee guida nei casi di maltrattamento fisico, psicologico e sessuale ai danni dei bambini e degli adolescenti", Dispense del Centro Studi Hansel e Gretel, 3, Sie Editore, Torino

La famiglia affidataria esterna offre al minore un'accoglienza ove i rapporti sono stretti e spontanei, ove lo stesso potrebbe trovare un modello familiare di riferimento "positivo" per la sua formazione e figure adulte disponibili, accudenti e premurose che gli potrebbero permettere di esprimere potenzialità e limiti propri dell'età, sinora inespressi o inesprimibili. Tuttavia l'affidamento familiare proietta immediatamente il minore in un mondo di regole (relazionali ed affettive) e in una cultura familiare diversa dalla propria, spesso senza che questo abbia tempo di adattarsi. Gli affidatari potrebbero far fatica a confrontarsi con la storia personale di quel minore e della sua famiglia d'origine, *famiglia a cui il bambino non ha rinunciato e continua a sentire come propria*⁶. La famiglia affidataria (genitori, figli, altri parenti) potrebbe non sopportare questo continuo confronto, che spesso si somma alle naturali difficoltà di adattamento che il bambino manifesta, uniti in certi casi a quei meccanismi di difesa legati ai gravi traumi subiti (erotizzazione, strumentalizzazione, opposizione), difficilmente gestibili senza una preparazione specifica. Inoltre spesso la famiglia affidataria in difficoltà tende ad imputare tutti i problemi manifestati dal minore accolto alla sua famiglia d'origine, trasponendo nei bambini devastanti messaggi di squalifica nei confronti di quelle persone che, ad ogni modo, per lui restano "intoccabili", determinando quale risposta l'accentuarsi dei suoi comportamenti inadeguati e ostili.

La famiglia, esasperata ed esausta, potrebbe decidere di recedere dall'impegno assunto, creando nel minore ulteriori vissuti di inadeguatezza e colpevolezza⁷.

Da ultimo si segnala il difficile utilizzo di tale risorsa nei confronti degli adolescenti, anche a causa delle ricorrenti tardive segnalazioni ai Servizi delle loro situazioni che spesso impongono di intervenire con urgenza a fronte del presentarsi di condotte e agiti ormai ingovernabili sia in ambito familiare, sia in ambito scolastico (fughe, condotte devianti, utilizzo di sostanze stupefacenti più o meno pesanti, gravidanze indesiderate), che solitamente si ripropongono per un tempo non definibile anche successivamente all'allontanamento.

Le formule degli affidi "professionali o accompagnati", cioè quelle in cui le famiglie affidatarie offrono il loro tempo per un periodo definito e sono supportate da un ventaglio di sostegni sociali e psicologici, possono tal volta risultare una valida alternativa al collocamento in una famiglia affidataria 'tradizionale' e a quello in una comunità d'accoglienza.

La comunità è un contesto strutturato, ove sono presenti regole e limiti formali, altri coetanei (e non) con precedenti differenti, ma spesso altrettanto traumatici, operatori soggetti a turnazione con cui i rapporti sono in un primo periodo impersonali, e nel caso di comunità familiari "*mamme e papà, ma di altri*". Tuttavia il bambino potrebbe gradualmente scegliere di persona anche uno o più interlocutori privilegiati e formati per poterlo ascoltare, accompagnare e contenere in modo adeguato, e potrebbe inoltre esprimere il proprio disagio emotivo e la propria sofferenza, anche tramite modalità relazionali 'inadeguate' senza paura di essere espulso.

E' da tenere in considerazione che in alcune situazioni di particolare traumatizzazione generata, ad esempio, da situazioni di maltrattamento o abuso sessuale, il collocamento in una comunità, potrebbe rappresentare un'opportuna transizione prima di riproporre ai bambini un'esperienza familiare che per tipologia di legami potrebbe essere vissuta da loro come spaventosa e rievocativa di situazioni traumatiche⁸.

⁶ Mazzucchelli Francesca "Le famiglie sostitutive, quale protezione riparazione per il minore allontanato", Documentazione agli atti della Cooperativa Progettazione Onlus, Pedrengo (BG)

⁷ Mazzucchelli Francesca, ibidem

⁸ Giordano M. (2011), Op. Cit.

Per quanto riguarda l'affido intra – parentale, da un punto di vista legislativo e teorico questa tipologia di collocazione risponde all'esigenza del bambino di restare nel proprio contesto familiare, e spesso anche ambientale (mantenendo in tal modo la frequenza della scuola, dell'oratorio, dell'attività sportiva), salvaguardando il legame e favorendo l'accesso anche frequente alle figure genitoriali.

Tuttavia questa soluzione potrebbe sia non togliere il bambino da dinamiche familiari disfunzionali (e tal volta patologiche) che interessano o hanno interessato i componenti della famiglia allargata che si offrono per l'affido, sia non preservarlo dalla caoticità nell'assunzione di ruoli e funzioni rispetto al bambino.

E' quindi necessario valutare con attenzione quale è l'atteggiamento dei parenti candidati all'affido nei confronti dei genitori del bambino, e quali dinamiche si attivano nel dare/prendere in affido il bambino⁹.

Per quanto attiene le considerazioni rispetto alle risposte della famiglia d'origine, è innanzitutto sempre importante riservare la massima attenzione affinché la scelta del collocamento non ostacoli o comprometta il recupero della famiglia d'origine, soprattutto nel caso in cui il collocamento intervenga nella fase diagnostica e di valutazione¹⁰. Infatti, è interesse massimo del minore che il legame con il genitore sia preservato (e se possibile rinforzato), purché le espressioni di tale legame non siano tali da mettere a rischio il suo benessere e la sua crescita psicofisica. Per tale ragione, salvo nei casi in cui una relazione sufficientemente sana e normale tra genitori e figli non possa essere ripristinata, gli operatori hanno il dovere di fare quanto è possibile per tutelare il buon andamento della relazione genitori/bambini. Nel caso siano proprio i genitori a comprometterla con il loro comportamento, tanto da dover provvisoriamente allontanare il figlio da loro, è necessario farlo in modo tale che venga facilitato il ripristino della relazione al termine dell'intervento. Quindi, in linea di principio, sarebbe opportuno valutare con la massima attenzione quei collocamenti in una fase iniziale del progetto che possono determinare nei genitori movimenti di *demotivazione, rabbia e strumentalizzazione* del figlio. Tali collocamenti, nella maggior parte dei casi, sono ricollegabili agli affidi etero-familiari, nella misura in cui proiettano alcuni genitori in una posizione passiva, facendoli sentire spodestati dal proprio ruolo o "perdenti in partenza" rispetto alla sfida per recuperare i loro figli, e, in taluni casi, agli affidi intra - parentali, poiché spesso l'offerta d'aiuto di un parente è dettata dal desiderio, consapevole o meno, di appropriarsi del figlio altrui, determinando comportamenti giudicanti, squalificanti e oppositivi nei confronti del genitore naturale¹¹.

Altro aspetto da considerare è la vicinanza/accessibilità della risorsa d'accoglienza e/o dei luoghi deputati agli incontri con i minori, per evitare che i genitori siano disincentivati a mantenere i contatti con i figli o impropriamente deresponsabilizzati in tutte le azioni connesse al residuo esercizio della potestà genitoriale.

A prescindere dalla scelta fatta, nel lavoro di definizione progettuale dei Servizi è sempre necessario che siano coinvolti gli educatori della comunità o i potenziali affidatari che accoglieranno il minore. Questo al fine di evitare che essi, privi degli indispensabili elementi di conoscenza sul bambino o sulla sua famiglia d'origine, giungano a letture del caso autonome o

⁹ Cirillo S. (2005), "Le fasi iniziali del processo di intervento. L'affido a parenti". Op. Cit.

¹⁰ Cirillo S. (2005), "Le fasi iniziali del processo di intervento. La protezione deve agevolare il recupero del genitore". Op. Cit.

¹¹ Cirillo S. (2005), "Le fasi iniziali del processo di intervento. L'affido a parenti". Op. Cit.

scollegate, con conseguente pericolo di invio di messaggi inopportuni o contraddittori al minore o verso i familiari ammessi agli incontri. Al contempo, tali informazioni, risultano fondamentali anche affinché coloro che accoglieranno il bambino possano garantire la necessaria continuità ambientale e sociale, prendendo contatti con la scuola ove il minore sarà inserito, o con le istituzioni sportive o ricreative del territorio, nel caso il minore pratichi uno sport o abbia una passione particolare (cosa ricorrente negli adolescenti).

Ove il profilo psico-fisico di un minore fosse particolarmente compromesso (quindi in presenza di disabilità psico-fisica grave), risulta infine necessario condividere con il Servizio di neuropsichiatria territoriale l'opportunità di far riferimento ad una struttura d'accoglienza *terapeutica*, ove il personale educativo sia affiancato da personale sanitario (neuropsichiatra, infermiere ecc.).

Si segnala inoltre la difficoltà per l'operatore nell'effettuare la scelta del collocamento di due o più fratelli. In linea di massima si rammenta che non è sempre detto che per preservare il legame sia necessario utilizzare quale criterio il collocamento presso la medesima risorsa di accoglienza. Inoltre non è sempre possibile individuare una risorsa unica di fronte a esigenze e bisogni (non solo anagrafici) diversi presentati in una fratria.

Da ultimo, stante la ricorrente necessità di supportare il minore a livello psicologico e/o neuropsichiatrico (anche per dare continuità ad eventuali sostegni in ambito scolastico) dopo l'allontanamento dalla famiglia d'origine, ove non fosse possibile o opportuno proseguire con tali interventi sul territorio di provenienza, è utile valutare tempi e modi per la presa in carico dello stesso presso i servizi territoriali del nuovo contesto d'accoglienza.

Definire la durata dell'accoglienza

Aspetto spesso sottovalutato è quello della previsione della durata del collocamento del minore. Senza definire un termine di massima dello stesso, ove sia realisticamente attuabile il lavoro valutativo e di sostegno al recupero delle funzioni educative e accuditive della famiglia d'origine, si corre il rischio di protrarre il collocamento senza alcuna ragione, con ricadute gravi su tutti:

- sul minore e i genitori per i danni derivanti dalla protratta istituzionalizzazione o per l'indeterminatezza di un progetto d'affido;
- sugli operatori inviati per la possibile compromissione del rapporto di fiducia e dell'eventuale alleanza di lavoro costruita con i genitori;
- rispetto alle figure accoglienti, educatori della comunità e affidatari, per le conseguenze negative determinate dall'imprevedibilità degli eventi e dalla stasi progettuale.

Inoltre, ove il Tribunale avesse prescritto dei tempi di riscontro progettuale o a singoli interventi, questi dovrebbero essere rispettati o dovrebbe essere motivata la ragione di un ritardo per questioni oggettive. Per questo è opportuno sin dall'inizio definire il "*chi fa che cosa*" rispetto agli interventi di sostegno e recupero, stabilendo tempistiche di realizzazione realistiche, previo contatto preliminare con gli altri servizi di base o specialistici eventualmente preposti all'attuazione di una parte del lavoro (ad es. la valutazione psichiatrica, la valutazione da astinenza da alcool o sostanze stupefacenti, la psicodiagnosi).

E' inoltre da tenere in considerazione che *i tempi* dei bisogni e di cura dei bambini sono diversi da quelli delle procedure amministrative e di tutela giudiziaria: è una responsabilità dei Servizi tenere a mente questa diacronia e, per quanto di competenza, lavorare per ridurla¹².

¹² Giordano M. (2011), Op. Cit.

Preservare il legame: la regolamentazione degli incontri con la famiglia d'origine

Solitamente gli operatori, durante il confronto preliminare finalizzato alla definizione del progetto, tendono ad esprimere perplessità e dubbi per quanto attiene l'aspetto della regolamentazione dei rapporti tra il minore e i suoi genitori. In particolare nella definizione del contesto d'incontro, dei tempi (quando e per quanto tempo) e dei modi (incontri liberi, visite in comunità, in spazio neutro, in altri contesti seppur vigilati da un operatore). Spesso il dibattito tra operatori del Servizio sociale, dei Servizi specialistici coinvolti nel caso, e operatori comunitari o famiglie affidatarie, sorge anche in merito all'opportunità di sospendere gli incontri tra il minore e il genitore, tal volta non solo per un primo periodo, ma per un tempo non meglio determinato. Questo avviene soprattutto nel caso in cui il genitore sia risultato particolarmente inadeguato sul piano della condotta (quindi quando sono stati registrati o riferiti agiti violenti a danno del minore che hanno determinato l'apertura di un procedimento penale presso il Tribunale Ordinario).

E' opportuno ricordare che la decisione di "interrompere" gli incontri tra genitori e figli spetta esclusivamente al Giudice e ove l'operatore del Servizio sociale non ottemperi alle prescrizioni dell'Autorità giudiziaria, quindi anche quelle attinenti al "diritto di visita", potrebbe essere penalmente perseguito a titolo personale. Ciò non contrasta con il dovere dell'operatore di relazionare al Tribunale sull'andamento degli incontri in presenza di elementi di forte disagio psico-evolutivo per il minore (manifestatosi con segnali analogici o verbali anche durante il pre e il post incontro) tali da rendere inopportuno il prosieguo dei rapporti diretti con il genitore, a prescindere dall'aver completato o no il complessivo lavoro di valutazione. Inoltre, è sempre da tenere in considerazione la possibilità di modulare l'assetto della regolamentazione in base all'andamento degli incontri e degli altri eventuali contatti.

Detto ciò è opportuno approntare delle riflessioni sull'argomento, partendo dall'assunto che salvo prescrizioni specifiche del Decreto, anche le decisioni inerenti alla regolamentazione spettano al Servizio sociale.

Fermo restando che sono rari i casi in cui è possibile prevedere degli incontri liberi tra genitori e figli allontanati (certamente inopportuni durante la fase di valutazione genitoriale), gli operatori dovranno valutare le modalità di relazione più idonee. A seconda della situazione emotiva del bambino, nonché all'analisi della capacità critica assunta dai genitori rispetto alle ragioni dell'allontanamento e al bisogno di preservare o no l'ambiente quotidiano d'accoglienza del minore, bisognerà valutare se effettuare gli incontri presso la comunità d'accoglienza (se strutturata per poterlo fare) o presso un servizio di spazio neutro e con quale periodicità si svolgeranno gli incontri. Gli incontri *protetti* risultano fondamentali per il raggiungimento di diversi obiettivi¹³: osservare direttamente le dinamiche relazionali genitori – figli a fini della valutazione; facilitare la relazione tra genitori e figli interrotta o compromessa da precedenti eventi traumatici; sostenere il genitore nell'assumere modalità relazionali maggiormente rispondenti al bisogno dal figlio; proteggere il legame tra il bambino e il genitore, accompagnando il minore nell'affrontare l'incontro con l'adulto che può avere avuto condotte inadeguate nei suoi confronti (squalificanti, denigranti, adultizzanti) o violente; aiutare il bambino a prendere gradualmente consapevolezza delle reali competenze dei suoi genitori, ma anche dei loro limiti,

¹³ Pedrocchi Biancardi M.T. "Lo spazio neutro: uno strumento per valutare e sostenere le relazioni familiari". Documentazione agli atti del Centro Specialistico Provinciale "Il Faro", Bologna

evitando l'attivazione di inopportuni processi di idealizzazione (scotomizzando cioè ogni loro limite e difetto).

Certamente la gestione degli incontri richiede alta professionalità, anche a fronte del forte coinvolgimento emotivo che gli stessi comportano nell'operatore, chiamato ad assicurare protezione e tutela del bambino nel delicato momento del confronto proprio con quel genitore che ha contribuito a compromettere il suo benessere. L'operatore che segue l'incontro, nel rapporto con il genitore corre un duplice rischio: lasciarsi invischiare dalla compassione, spesso di fronte a scene di profonda sofferenza che alludono a percorsi esistenziali segnati da dolori e perdite; oppure di essere assalito da impeti di rabbia e rifiuto di fronte all'ottusità/incapacità del genitore di modificare i propri comportamenti e la propria mentalità in ragione della pericolosità o del danno che esso comporta¹⁴.

Chiunque si occuperà degli incontri dovrà avere una buona conoscenza del caso e mantenere uno stretto contatto con gli interlocutori di riferimento del bambino (educatori di comunità, affidatari) per dare eventuali rimandi al termine della visita e valutare le reazioni (comportamenti/verbalizzazioni) dopo l'incontro.

Si rammenta che ove sia stato aperto un procedimento penale nei confronti dei genitori per l'accertamento di abusi sessuali o maltrattamenti a danno dei figli, l'Autorità giudiziaria ordinaria potrà disporre degli strumenti di ascolto specifici del minore e della sua testimonianza (la raccolta di sommarie informazioni artt. 391, 351 e 362 c.p.p. e l'incidente probatorio 392 c.p.p.), che comunque non interferiscono con lo svolgimento delle visite protette, per quanto tal volta possa essere richiesto l'utilizzo dei medesimi spazi.

Nel caso un genitore (o entrambi) fosse in regime di detenzione carceraria, il bambino potrebbe comunque fargli visita e utilizzare gli appositi spazi (più o meno strutturati) previsti nelle strutture penitenziarie.

Il Servizio sociale dovrà inoltre prendere in considerazione l'opportunità di preservare ulteriori legami anche solo parzialmente protettivi per il bambino, come quelli con i fratelli o altri parenti, per evitare che lo stesso possa vivere l'allontanamento come una *deportazione*¹⁵, compromettendo la possibilità di *fidarsi, affidarsi e costruire nuovi legami*.

Preparare i genitori e il minore: la condivisione del progetto nel contesto coatto

Il coinvolgimento dei genitori

Nell'ambito delle riflessioni legate alla preparazione della famiglia è opportuno innanzitutto dedicare una riflessione al passare dal contesto spontaneo al contesto coatto, quindi prescritto dal Tribunale per i Minorenni. Il presupposto all'azione del Tribunale è la definizione di una *cornice di intervento* che trasforma l'azione complessiva di tutela¹⁶:

- cambia la posizione dell'operatore, il quale agisce in ragione di un'evidenza di pregiudizio per il minore che sollecita un intervento di tutela, e non più in base ad una richiesta spontanea d'aiuto da parte dei genitori;

¹⁴ Pedrocco Biancardi M.T., *ibidem*

¹⁵ Scapicchio A. (2001) "I nodi critici dell'allontanamento", Il Congresso CISMAL, Rende (CS), 2001

¹⁶ Malacrea M. (1993) "Il minore maltrattato: "riparazione" o "protezione"?", Prospettive sociali e sanitarie, 11

- esplicita che l'intervento d'aiuto non può prescindere da una valutazione e un monitoraggio, in quanto i genitori da soli non sono in grado di riconoscere i bisogni del loro figlio, anzi il suo malessere è determinato proprio dall'ambiente familiare, affrontando in tal modo la dicotomia aiuto/controllo;
- definisce una scala di priorità dei problemi, mettendo all'apice della stessa il *preminente interesse del minore*;
- consente di esprimere i *non detti*, perché vi è un'evidenza pubblica e un mandato formale ad esplicitare i rischi che il minore vive per il trattamento non buono o il *mal-trattamento* che riceve;
- permette di operare in trasparenza, perché non sono permesse complicità o alleanze, in quanto l'operatore risponde ad un mandato dell'Autorità Giudiziaria e non ad una richiesta della famiglia.

Considerando gli aspetti sopra descritti, nella preparazione dei genitori all'intervento di allontanamento, bisogna tenere conto in primo luogo dell'atteggiamento assunto dagli stessi rispetto alla collocazione del figlio fuori dalla famiglia. Possiamo incontrare¹⁷:

- genitori *che permettono*: di solito sono genitori esasperati che, più che consapevoli dei problemi, ritengono la collocazione fuori dalla famiglia un alleggerimento delle pressioni dei servizi (o della scuola) ed un sollievo per se stessi liberati dalla gestione dei loro figli;
- genitori *che chiedono aiuto*: sono quelli che si riconoscono per lo più problemi di ordine socio-assistenziale e chiedono il collocamento dei figli presso una struttura d'accoglienza;
- genitori *che concordano*: sono le situazioni in cui la decisione dell'affidamento si determina all'interno di un percorso di valutazione e cura, in cui i genitori riconoscono almeno in parte le loro difficoltà e carenze, si sentono compresi e quindi possono accettare aiuto;
- genitori *che si oppongono*: sono la maggioranza delle famiglie che percepisce l'allontanamento del bambino come una squalifica e una punizione.

Di regola bisognerebbe sempre provare a creare un'alleanza di lavoro con i genitori, motivando le ragioni dell'intervento dell'Autorità giudiziaria e della misura di allontanamento, tentando di configurarla come opportunità per la famiglia e per il minore, e prefigurando i possibili scenari futuri di maggior benessere per tutti a fronte di una fattiva collaborazione. Sarebbe altresì utile rendere partecipi i genitori della scelta della risorsa d'accoglienza per i loro figli, accompagnandoli ad orientarsi verso la risorsa più rispondete ai bisogni del minore e ad abbandonare possibili criteri adulto centrati e autoreferenziali. Da ultimo i genitori dovrebbero comunque essere sempre coinvolti nelle scelte educative e sanitarie (quindi per la scelta della scuola, della religione, del pediatra ecc.).

Ove sia possibile e pertinente, si potrebbe valutare di coinvolgere in tale fase il legale rappresentante nominato dai genitori (unica possibilità per gli stessi di intervenire nel procedimento legale presso il T.M.), in quanto figura da loro scelta e di fiducia.

E' in questa fase che, salvo diversa indicazione del Decreto, i genitori potrebbero essere coinvolti nelle fasi di preparazione del bambino al distacco da loro e nell'accompagnamento presso il contesto d'accoglienza individuato.

¹⁷ Crivillè A. (1995), Genitori violenti, bambini maltrattati, Liguori, Napoli

Esistono tuttavia situazioni estreme - e fortunatamente non frequenti - dove l'intervento di allontanamento del minore assume la connotazione letterale di *coatto*, quindi operato dai Servizi sociali, eventualmente anche tramite l'ausilio della forza pubblica, senza darne preavviso ai genitori e, nella maggioranza dei casi, al minore. Si tratta di quelle situazioni in cui l'informazione preventiva alla famiglia, i cui componenti sono spesso soggetti a gravi patologie o con esperienze delinquenziali, può determinare comportamenti ostativi tali da rendere l'esecuzione del provvedimento estremamente traumatico per il minore, oltre che rischioso per l'operatore stesso. In tali casi ogni rapporto con il genitore dovrà avvenire successivamente all'allontanamento del figlio, del quale dovrà avere avviso comunque a mezzo comunicazione scritta (telegramma) oltre che verbale.

L'ascolto e la preparazione del minore

Il minore, in quanto protagonista assoluto del progetto di tutela e dell'intervento di allontanamento, deve essere coinvolto in un percorso preparatorio, affinché sia possibile accompagnarlo a capire le ragioni del provvedimento ed il suo significato di protezione.

La preparazione del minore deve implicare la costruzione di una situazione di ascolto, ove lo stesso possa trovare un proprio significato al collocamento fuori dalla famiglia, in cui possa esprimere il suo dolore, le sue paure, le emozioni a volte contraddittorie legate a questo evento. Il bambino potrà esprimere i propri vissuti utilizzando le forme e i modi più pertinenti alla sua età, al suo livello di sviluppo, alla sua personalità (il gioco, il disegno, la lettera).

L'operatore ha il dovere di **ascoltare** il bambino, il quale ha il diritto di esprimere la propria opinione su quanto accade a norma di legge (dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia 1989, alla 149/2001 art. 4 co. 1, da ultimo il recente 315 bis c.c. introdotto dalla legge 219/12). Infatti, anche se il minore non può assumere una decisione, deve essere coinvolto nelle scelte che lo riguardano e deve costruire una propria motivazione di senso. Inoltre il bambino dovrebbe poter esprimere eventuali richieste e formulare desideri connessi alle modalità di separazione (quando/dove/con chi) e al nuovo contesto di accoglienza (ad esempio poter portare delle cose proprie o trovarne altre). L'operatore idoneo alla preparazione del minore non è detto debba avere una professionalità specifica, ma piuttosto essere chi ha avuto con lo stesso una relazione significativa nel suo percorso (psicologo, educatore domiciliare), affiancato sempre dall'assistente sociale, quale figura *decisionale* e trasversale nei diversi contesti.

Questi passaggi risultano ancor più importanti nel caso del collocamento di adolescenti, i quali devono essere considerati soggetti attivi e con capacità decisionale e di autodeterminazione nel progetto, a prescindere delle volontà del genitore, a partire dalla scelta del collocamento etero-familiare, pena l'esito fallimentare dell'intervento di allontanamento e del più ampio progetto di tutela.

Il minore dovrebbe possibilmente conoscere prima i suoi nuovi interlocutori, educatori o affidatari, poiché saranno loro ad accoglierlo e a dare continuità all'azione di ascolto quotidiano. Ove possibile sarebbe utile una visita preliminare presso la sua nuova "casa".

L'esecuzione dell'allontanamento

In base all'andamento degli interventi preliminari, si potranno definire le modalità di esecuzione del provvedimento di allontanamento.

L'accompagnamento del minore

Il bambino/adolescente potrà essere accompagnato presso la risorsa d'accoglienza da una o più figure professionali di riferimento (educatore, psicologo), ad ogni modo sempre dall'assistente sociale, e se possibile e pertinente, dal genitore/genitori.

Nel caso in cui fosse stato impossibile il coinvolgimento dei genitori nella fase preliminare, si dovrà procedere al prelievo senza preavviso del minore. In tal caso sarebbe meglio prediligere il contesto scolastico, ove, tramite la collaborazione del Dirigente, di solito è possibile coordinare l'intervento con l'ausilio delle insegnanti di classe al fine di contenere il più possibile il disagio del minore, tutelandone la privacy. Per l'accompagnamento, se ritenuto necessario l'ausilio delle Forze dell'Ordine dovrebbero presentarsi in borghese e con auto "civette" per non spaventare il bambino.

Il minore dovrebbe essere inoltre accompagnato nel contesto d'accoglienza prescelto da un interlocutore di suo riferimento (insegnante, catechista, educatore, parente della famiglia allargata affidabile) ed essergli offerta un'accoglienza comunque ragionata (ad esempio con oggetti e indumenti idonei alla sua età, con la presenza di un coetaneo con cui poter entrare in relazione se condotto in una comunità).

L'accoglienza

In questa fase sarà compito degli educatori o degli affidatari creare una dimensione di fattiva accoglienza, ove il bambino venga aiutato da subito a superare lo stress dell'allontanamento dai genitori e dall'inserimento in un contesto a lui estraneo.

In un secondo momento dovrà essere sostenuto nel processo di elaborazione e decodificazione di quanto successo, oltre a quanto accaduto e accadrà, accompagnandolo a capire cosa significa essere affidati ad altri e quali sono i ruoli istituzionali e di supporto garantiti a lui e alla sua famiglia d'origine. In tal senso è opportuno che gli operatori referenti mantengano una continuità nei rapporti con il minore e, se previsto dal progetto, venga attivato un sostegno terapeutico per elaborare la separazione e poter trattare gli eventuali traumi subiti.

Dopo l'allontanamento il bambino vive una situazione carica di incertezze e timori, sia rispetto al presente sia rispetto al futuro e ha sempre bisogno di conferme e risposte. Queste risposte tende a volerle da tutti, ma le aspetta soprattutto dai genitori, che fatica a credere che possano essere stati esautorati dal loro ruolo o che si disinteressano della sua condizione attuale o futura (a prescindere dal tipo di progetto impostato). Anche per questa ragione è necessario avviare gli incontri con i genitori quanto prima, per tranquillizzare il bambino, per dare forza all'idea della separazione come un'opportunità e non come una punizione¹⁸.

Il rapporto tra i Servizi e le figure accoglienti

Una volta avvenuto l'allontanamento, il Servizio Sociale dovrà darne notizia al Tribunale, indicando gli estremi della comunità accogliente o della famiglia affidataria individuata. Si rammenta che non è possibile omettere tale comunicazione, salvo esplicito disposto dell'Autorità Giudiziaria o nelle more dei procedimenti di adozione (non oggetto della nostra trattazione).

Dopo l'allontanamento gli operatori dei Servizi inviati devono mantenere contatti frequenti con gli operatori della struttura o con le figure accoglienti, proprio perché quest'ultimi avranno

¹⁸ Favaloro M. (2012) "Dare senso all'allontanamento oggi in Italia. Perché è ancora così difficile?" In Animazione Sociale. Nr 267, novembre 2012

bisogno di un confronto su quanto osservano e su quel che il bambino porta loro, in particolare se si tratta di affidatari.

Inoltre le figure che hanno accolto il minore potrebbero avere bisogno di confrontarsi ed avere autorizzazioni dal Servizio inviante per quanto attiene gli aspetti burocratici connessi all'iscrizione scolastica, scelta del pediatra e altre informazioni attinenti alla sfera sanitaria. In tal senso si rammenta che, salvo diversa indicazione del Decreto, a norma dell'art. 5 co.1 della citata l. 149/2001: *"in ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche e con le autorità sanitarie"*.

L'avvio degli interventi con i genitori

Dopo l'allontanamento è necessario dar corso, senza perder tempo, all'avvio del lavoro con i genitori, sia esso finalizzato al tentativo di riunificazione familiare o al mantenimento del legame con i loro figli nelle forme previste dal Decreto.

Tuttavia nella delicata fase post-allontanamento l'operatore è spesso costretto a superare il *muro relazionale* determinatosi con i genitori. Per questo dovrebbe¹⁹:

- accettare che la situazione che si è creata ha comportato inevitabilmente *ferite* in tutti, determinando comportamenti difensivi/aggressivi sia da parte dei genitori, sia (tal volta) da parte degli operatori. Tali *ferite* dovrebbero essere reciprocamente riconosciute e accolte, per evitare di spostarsi, seppur inconsapevolmente, verso un atteggiamento giudicante, sviluppando di contro un più consono atteggiamento di accoglienza;
- sviluppare una sensibilità atta a capire le motivazioni profonde della sofferenza del genitore; ciò *aiuta ad aiutarlo* e permette di ridurre l'impatto emotivo di eventuali atteggiamenti squalificanti o aggressivi che questi può esprimere. Viceversa, da parte del genitore, capire che anche nell'operatore vi sono fragilità e sensibilità, che l'impegno nei propri confronti non è solo espressione del ruolo ricoperto, permette di imprimere uno sguardo nuovo su questa figura, rendendo superflue parte delle proprie difese.

Questo potrebbe essere il primo passo per recuperare reciproca fiducia nella relazione e da cui procedere in modo condiviso per impegnarsi nel progetto di tutela a favore del minore, sia esso di riunificazione familiare, sia esso finalizzato al mantenimento del legame affettivo e di filiazione.

¹⁹ Favaloro M. (2012), ibidem